



PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS
Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Versione 1.3 – Aggiornamento deliberato dal Consiglio Direttivo del 25.06.2018



Indice

PARTE GENERALE

- 1. La responsabilità amministrativa da reato dell'ente**
 - 1.1. L'ambito di applicazione oggetto del Decreto: i Reati Presupposto**
 - 1.2. L'adozione del modello organizzativo, gestionale e di controllo quale esimente della responsabilità amministrativa**
 - 1.3. I precedenti giurisprudenziali**

- 2. Il Modello 231 in PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS**
 - 2.1. Breve storia di PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS**
 - 2.2. Adozione del Modello**
 - 2.3. Finalità e struttura del Modello**
 - 2.4. Attività preparatorie per la predisposizione del Modello**

- 3. Attività Sensibili**
 - 3.1. Tipizzazione delle Attività Sensibili**

- 4. Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico**

- 5. Organismo di Vigilanza**
 - 5.1. Struttura**
 - 5.2 Funzioni**
 - 5.2.1. Poteri ispettivi**
 - 5.2.2. Poteri di impulso sanzionatorio**
 - 5.2.2.1. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci**
 - 5.2.2.2. Misure nei confronti di consulenti e fornitori**
 - 5.2.3. Doveri di *reporting* nei confronti degli organi sociali**
 - 5.2.4. Aggiornamento del Modello**
 - 5.2.5. Formazione e informazione in ordine al Modello**
 - 5.3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

PARTE SPECIALE

- 1. Funzione della Parte Speciale**

- 2. I Reati societari (artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto)**
 - 2.1. Ambito di applicazione e analisi delle norme incriminatrici**
 - 2.2. Attività Sensibili nell'ambito dei Reati societari**
 - 2.3. Regole generali**
 - 2.4. Principi generali di comportamento**
 - 2.5. Procedure specifiche**

- 3. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 25-octies del Decreto)**
 - 3.1. Ambito di applicazione e analisi delle norme incriminatrici**
 - 3.2. Attività Sensibili**
 - 3.3. Regole generali**
 - 3.4. Principi generali**
 - 3.5. Procedure specifiche**

- 4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

PARTE GENERALE

1. La responsabilità amministrativa da reato dell'ente

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (in seguito, anche il “**Decreto**”) ha regolato per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si cumula a quella della persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta costituente reato.

L'obiettivo sotteso a questa disciplina è garantire che delle conseguenze di alcune fattispecie di reato possa essere chiamato a rispondere, con il suo patrimonio, l'ente che abbia derivato un vantaggio dalla realizzazione dell'illecito. Per tutti i reati compresi nel novero delle fattispecie presupposto il Decreto prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono inoltre previste misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.1. L'ambito di applicazione oggetto del Decreto: i Reati Presupposto

Occorre anzitutto ricordare che, in ossequio al principio di legalità, tipico del diritto penale e richiamato nell’art. 2 del Decreto, nessuno può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Di seguito, si elencano, ordinati per categoria, i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a sensi del Decreto (di seguito, anche “**Reati Presupposto**”), che rappresentano le sole fattispecie in relazione alle quali, in base al ricordato principio di legalità, può determinarsi una responsabilità dell'ente:

Reati contro la pubblica amministrazione (artt 24 e 25 del Decreto):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Reati societari (art. 25-ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623, c. 1 e 2, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, c. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, c. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
- Manipolazione del mercato (art. 185, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25-septies del Decreto):

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, c. 3, c.p.)

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto):

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Reati transnazionali di cui all'art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146: e delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Traffico di migranti (art. 12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Reati posti a tutela dell'ambiente (art. 25-undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose o comunque vietate (art. 137, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Raccolta non autorizzata di rifiuti, deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, realizzazione e gestione di discariche non autorizzate, miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Omessa bonifica di un sito in conformità al relativo progetto approvato dall'autorità competente in ipotesi di causazione dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione all'autorità competente dell'evento inquinante (art. 257, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti mediante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, uso di un certificato falso durante il trasporto da parte di imprese che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi (art. 258, c. 4, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Organizzazione di attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, da utilizzare nell'ambito del SISTRI, mediante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 260-bis, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione, ove determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, c. 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Importazione, esportazione, trasporto, commercio, detenzione e utilizzo a scopo di lucro di esemplari di specie animali e vegetali protette senza il prescritto certificato o licenza, od omettendo di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli stessi; detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (artt. 1 e 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione di sostanze ozono lesive (art. 3, c. 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- Inquinamento doloso o colposo di acque provocato da navi (artt. 8 e 9, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Reati in materia di proprietà industriale (art. 25-bis f-bis) del Decreto):

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto):

- Duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere dell'ingegno (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Altre fattispecie delittuose:

- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

1.2. L'adozione del modello organizzativo, gestionale e di controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Le norme contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono, quale condizione per l'esonero dalla responsabilità, che l'ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "**Modello**") idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente ("**Organismo di Vigilanza**") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l'implementazione.

Il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- (i) individuare le attività nel cui ambito esiste un apprezzabile rischio che si verifichino uno o più Reati Presupposto;
- (ii) indicare specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione a tali attività;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie allo scopo di impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello.

Qualora uno dei Reati Presupposto sia stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- (i) l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della realizzazione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati Presupposto della medesima specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) i soggetti che hanno commesso il Reato Presupposto hanno eluso fraudolentemente il Modello e le procedure di controllo ivi contemplate;
- (iv) è stata omessa o vi è stata insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il Reato Presupposto sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato Presupposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa quando l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposto della medesima specie di quello verificatosi.

1.3. I precedenti giurisprudenziali

Nella redazione del modello di organizzazione e gestione di PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS si è tenuto conto, tra l'altro, di come la giurisprudenza – dinanzi a una

disciplina che introduce una concezione assolutamente innovativa riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche per Reati Presupposto commessi nel loro interesse e/o vantaggio – abbia fornito numerose interpretazioni del testo normativo, talvolta colmando alcune lacune in esso presenti.

Da un'analisi delle pronunce giurisprudenziali, emerge che in numerosi casi si è proceduto all'applicazione di misure cautelari che hanno fortemente limitato l'autonomia operativa dell'ente, sino al caso estremo del commissariamento dello stesso.

Particolare attenzione è stata rivolta ai modelli di organizzazione e gestione. Infatti, laddove questi erano presenti e ritenuti idonei, i giudici, in linea con le indicazioni del Decreto, hanno escluso la responsabilità dell'ente. Tuttavia, sono stati svariati i casi in cui, nonostante l'ente avesse adottato un Modello, è stata applicata una sanzione in relazione al reato verificatosi.

Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia ed effettività. In particolare, nella sua redazione dovrà essere dedicata particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti:

- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- spostamenti di liquidità con altri soggetti.

Nel delineare i criteri per la creazione in un Modello che possa far fronte alle esigenze dell'ente, i giudici hanno anche evidenziato la necessità di:

- effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei Reati Presupposto;
- effettuare una rappresentazione di come i Reati Presupposto possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'ente;
- considerare la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie.

I giudici hanno mostrato particolare attenzione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma e indipendente. In più di una pronuncia si è evidenziato, inoltre, l'opportunità che tale organismo sia costituito, per le società dotate di una struttura complessa, da un organo collegiale, composto da soggetti che abbiano capacità specifiche in ambito giuridico ed economico. Possono essere membri dell'organismo anche soggetti interni all'ente (anzi, è auspicabile che ne facciano parte, per la loro conoscenza diretta delle dinamiche aziendali), purché privi di funzioni operative rilevanti nelle aree

a rischio. Successivamente all'adozione del Modello, affinché questo risulti idoneo, l'ente dovrà, poi, provvedere a organizzare le opportune iniziative finalizzate ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione del Modello.

2. Il Modello 231 in PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS

2.1. Breve storia di PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS

PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS (l'«**Associazione**») è un'associazione senza scopo di lucro avente come finalità generale il perseguimento della solidarietà sociale.

Ispirandosi ai principi di solidarietà umana, l'Associazione è impegnata nei seguenti obiettivi:

- promuovere progetti di emancipazione economica e culturale a favore dei bambini dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, e in particolare del Bangladesh, anche attraverso l'attivazione di programmi di adozione a distanza;
- promuovere progetti di alfabetizzazione a favore di comunità svantaggiate dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo;
- promuovere progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali quanto ai destinatari di tali progetti;
- cooperare per lo sviluppo di attività generatrici di reddito che facilitino la sussistenza delle comunità svantaggiate dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, anche favorendo l'approvvigionamento locale o estero delle materie prime, dei macchinari e delle attrezzature occorrenti alle comunità per l'esercizio di tali attività;
- predisporre esposizioni collettive dei prodotti delle comunità svantaggiate coinvolte in progetti di auto-imprenditorialità e curarne la presentazione collettiva in mostre e fiere;
- collaborare allo sviluppo delle comunità dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo anche realizzando e promuovendo progetti di cooperazione internazionale, nel rispetto della cultura e delle usanze delle etnie locali;
- realizzare campagne di informazione e promozione relative a fini istituzionali;
- realizzare attività di sensibilizzazione ai temi della giustizia, della solidarietà sociale, della cooperazione allo sviluppo e del multiculturalismo, al fine di favorire rapporti di mutuo arricchimento tra le comunità dei Paesi sviluppati e le comunità dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo.

Va osservato, tuttavia, che l'Associazione non svolge alcuna attività produttiva, il che riduce sensibilmente il rischio di commissione di Reati Presupposto, se non nella limitata area di cui si farà cenno.

Dal punto di vista della struttura gestionale, l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 sino a un massimo di 5, scelti fra gli associati e nominati dall'assemblea (uno dei quali riveste la qualifica di Presidente). L'Associazione si potrà altresì avvalere di un Revisore o di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra non associati.

2.2. Adozione del Modello

L'Associazione, in conformità alla natura e alla rilevanza sociale degli scopi perseguiti, ritiene un elemento essenziale la correttezza – anche etica – nella gestione della propria attività e adotta le migliori tecniche disponibili per mitigare possibili conseguenze negative derivanti da essa derivanti. L'Associazione, in linea con tale “filosofia”, ha ritenuto di conformarsi alle disposizioni di cui al Decreto, implementando un sistema finalizzato a prevenire e in ogni caso contenere il rischio del verificarsi di ogni possibile illecito nel perseguimento delle proprie finalità, così da limitare il pericolo di commissione dei Reati Presupposto, nonché di ogni altra fattispecie delittuosa, e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

A tal fine, l'Associazione ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio Direttivo del 16 maggio 2014 e ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.3. Finalità e struttura del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo avente come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato (“**Attività Sensibili**”) e la conseguente adozione delle procedure necessarie. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato Presupposto di quando egli stia in effetti commettendo un illecito penale, la cui realizzazione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Associazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'Associazione di reagire tempestivamente in presenza di episodi a rischio e di prevenire o impedire la commissione del Reato Presupposto.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli organi dell'Associazione, consulenti e partner, che operino per conto o nell'interesse dell'Associazione nell'ambito delle Attività Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alla

legge, alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Associazione.

Inoltre, si intende censurare ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il Modello, pertanto, prevede e regola gli elementi fondamentali per l'effettivo perseguimento della sua funzione, quali:

- la mappatura delle Attività Sensibili per l'Associazione, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;
- il conferimento all'Organismo di Vigilanza dei compiti e poteri di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto e la sua rintracciabilità in ogni momento, nel rispetto della normativa vigente;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di un budget di valore ragionevole e proporzionato ai compiti che vi sono affidati;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti all'interno dell'Associazione, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- l'attività di diffusione e di informazione circa le regole comportamentali e le procedure istituite.

2.4. Attività preparatorie per la predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto. In particolare, sono state effettuate le seguenti attività preparatorie:

(i) *Inventariazione degli ambiti di attività* – Tale attività consiste nella individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reati Presupposto.

(ii) *Analisi dei rischi potenziali* – Tale attività è tesa a identificare le possibili modalità attuative dei Reati Presupposto nelle diverse aree di attività dell'Associazione. Essa sfocia in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di Reato Presupposto possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'Associazione.

(iii) *Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi* – Le attività precedentemente descritte ai punti (i) e (ii) si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando l'Associazione ne sia sprovvista. Il conseguente

sistema di controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei Reati Presupposto, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti a un “livello accettabile”.

L’individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato Presupposto è stata effettuata attraverso il previo esame della documentazione rilevante fornita dall’Associazione (ad esempio statuto, atto costitutivo, principali procedure in essere) e una serie di interviste con il legale rappresentante dell’Associazione, mirate all’approfondimento delle modalità di svolgimento delle attività riconducibili alle aree sensibili e del controllo sulle stesse. In tale ambito si è provveduto in particolare alla rilevazione ed alla analisi dei controlli già esistenti, verificando tra l’altro il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo di gestione, nonché le procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell’analisi.

Le attività sopra descritte hanno condotto alla mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati Presupposto.

Sulla base della rappresentazione dell’Associazione quale emergente dalle fasi (i) e (ii), e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal Decreto, si è proceduto alla individuazione, nell’ambito delle Attività Sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto. Tali azioni di miglioramento sono state identificate nelle regole contenute nel presente Modello.

3. Attività Sensibili

3.1. Tipizzazione delle Attività Sensibili

In base alle valutazioni condotte nel corso delle azioni preparatorie, e alla luce delle peculiari modalità operative dell’Associazione, si ritiene possibile concludere che non sussistano particolari aree di rischio di commissione di Reati Presupposto da parte degli incaricati dell’Associazione, con la sola eccezione rappresentata dalle fattispecie di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previste dall’art. 25-octies del Decreto, e che potrebbero potenzialmente occorrere in relazione all’attività di movimentazione di risorse cui l’Associazione è dedita. Appare invece estranea alla suddetta area di rischio la fattispecie di autoriciclaggio, di più recente introduzione, disciplinata dall’art. 648-ter.1 c.p. e introdotta nel novero dei Reati Presupposto all’art. 25-octies del Decreto: la commissione di tale reato presuppone, infatti, la disponibilità, da parte dell’agente, di denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un delitto non colposo. Tale presupposto è da escludersi, essendo l’attività caratteristica svolta dall’Associazione incompatibile con il perfezionamento di condotte integranti fattispecie di reati

(colposi o dolosi). Parimenti, si ravvisa un possibile rischio legato alla commissione dei cosiddetti “reati societari”, elencati all’art. 25-ter del Decreto, che potrebbero manifestarsi nell’ambito delle attività di predisposizione dei bilanci di esercizio o delle operazioni poste in essere a tale scopo. Merita di essere segnalata, in proposito, la recente novella del delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., cui si è peraltro accompagnata l’introduzione della fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) nel novero dei Reati Presupposto.

Nessun rilievo possono assumere le fattispecie connesse alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), tantomeno quelle relative all’impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente nel territorio dello stato. Tale conclusione, e la conseguente limitatezza delle aree di rischio, discende dalla considerazione che l’Associazione non svolge di fatto alcuna attività produttiva e che allo stato non si registrano dipendenti impiegati presso la medesima. Analoghe considerazioni devono estendersi in relazione alla recente introduzione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis c.p., richiamato ora dall’art. 25-quinquies del Decreto.

La scheda di seguito riportata contiene un elenco dei reati che potrebbero essere potenzialmente commessi nel corso dello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, con indicazione, per ciascuna di esse, delle concrete modalità di commissione dei reati stessi:

Reato	Attività Sensibile	Possibili Modalità di Commissione
<u>Reati Societari (Art. 25-ter del Decreto)</u>		
False comunicazioni sociali (artt. 2621 - 2622 c.c.)	Attività di predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio	Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente.
Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)		
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629)		
	Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e revisori dei conti (qualora nominati)	Trasmissione di dati non veritieri al collegio sindacale e revisori legale dei

Reato	Attività Sensibile	Possibili Modalità di Commissione
c.c.)		conti (qualora nominati)
False comunicazioni sociali (artt. 2621 - 2622 c.c.)	Fatturazioni attive, auto-fatturazioni	Emissione di fatture o “autofatture” per importi inferiori al corrispettivo reale
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Gestione dei rapporti con gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori	Compimento di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, con nocumento alla società
<u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)</u>		
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.)	Acquisizione o ricezione di denaro, beni o altre utilità, anche mediante la commissione o il concorso in delitti non colposi Trasferimento e movimentazione di denaro, beni o altre utilità Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità	Acquisizione di denaro o di altri beni provenienti da attività illecite Trasferimento e movimentazione di somme di denaro in modo da impedirne l’identificazione della provenienza delittuosa

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare – in dipendenza dell'evoluzione legislativa e/o dell'eventuale modifica della tipologia di attività concretamente svolte dall'Associazione – le attività che dovranno essere ricomprese nell'ambito delle Attività Sensibili, adottando gli aggiornamenti e le necessarie modifiche del presente Modello.

4. Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico

I comportamenti degli amministratori dell'Associazione, di coloro ai quali vengono attribuiti incarichi di consulenza, degli agenti e altri intermediari (qualora esistenti) e degli altri prestatori di servizi e fornitori dell'Associazione (collettivamente, i “**Destinatari**”) devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le “**Regole di Condotta**”), finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati Presupposto.

Le Regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del documento denominato **Codice Etico** adottato dall'Associazione. Occorre comunque precisare che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale e ha lo scopo di esprimere dei principi di deontologia che l'Associazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire all'Associazione di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

5. Organismo di Vigilanza

5.1. Struttura

In base alle disposizioni contenute nel Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere individuato in un organismo interno all'Associazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In considerazione della specificità dei compiti che vi sono attribuiti, è stato individuato quale Organismo di Vigilanza un organo monocratico costituito da un membro competente rispetto alla materia dei Reati Presupposto connessi alle Attività Sensibili che viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza non dovrà intrattenere, per tutta la durata del suo mandato, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con l'Associazione, quando in conseguenza di tali rapporti possa essere infirmata l'autonomia di giudizio. Egli non potrà essere

convivente, parente o affine entro il quarto grado di amministratori esecutivi dell'Associazione. All'atto del conferimento dell'incarico, il componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare al Consiglio Direttivo una dichiarazione nella quale egli attesti l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

In nessun caso possono essere elette alla carica e, se elette, decadono dall'ufficio, le persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Per assicurare la piena autonomia e indipendenza nell'assolvimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo e, ove nominato, al Revisore o al Collegio dei Revisori; i suoi referenti principali sono i presidenti di tali organi.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 5 (cinque) anni, salvo differente previsione all'atto della nomina. La cessazione dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato solo per giusta causa, con delibera del Consiglio Direttivo approvata dal Revisore o dal Collegio dei Revisori (ove nominato), sentito l'interessato;
- la pronuncia di una sentenza di condanna irrevocabile, di un decreto penale di condanna definitivo, ovvero di una sentenza che applichi una pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) concernenti un delitto non colposo previsto dal Decreto comporta la decadenza automatica dall'incarico. A tal fine, il componente dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione in cui attesti di non avere riportato condanne in relazione ad alcuno dei Reati Presupposto e di impegnarsi a fornire immediata comunicazione in caso di intervenuta successiva condanna ovvero in caso di avvio di un procedimento penale.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di spesa, entro un limite fissato annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza adotta il proprio regolamento interno. Le attività da esso svolte devono essere documentate per iscritto.

L'Organismo di Vigilanza accerta, tra gli altri, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, strettamente connessi all'esercizio delle funzioni, avvenga secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

5.2. Funzioni

In conformità al disposto di cui all'art. 6, c. 1 del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il

compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dispone, in conformità a quanto previsto dalla legge, di autonomi poteri di iniziativa e controllo per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura dell'Associazione o sanzionatori nei confronti dei Destinatari.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- (i) sull'osservanza delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari;
- (ii) sull'adeguatezza della formazione effettuata ai Destinatari rispetto ai contenuti del presente Modello;
- (iii) sulla reale efficacia ed effettività del Modello, in relazione alla struttura e all'attività dell'Associazione, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- (iv) sull'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a lacune che dovessero riscontrarsi, mutate condizioni operative ovvero a seguito di modifiche legislative.

Per assolvere efficacemente ai compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di natura ispettiva e di impulso sanzionatorio. Esso ha inoltre il dovere di riferire con regolarità al Consiglio Direttivo e al Revisore o al Collegio dei Revisori, ove nominato, i fatti rilevanti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e le azioni da esso attuate, nonché in merito alle modifiche da apportarsi al Modello al fine di mantenerlo costantemente aggiornato, in conformità alle previsioni che seguono.

5.2.1. Poteri ispettivi

L'Organismo di Vigilanza può in qualsiasi momento procedere, anche a sorpresa e individualmente, al compimento di atti di ispezione e controllo. Esso può chiedere agli amministratori notizie in relazione a determinate operazioni poste in essere.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i membri dell'Organismo di Vigilanza. A costoro, gli amministratori dell'Associazione possono rifiutare l'accesso solo a informazioni riservate.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- (i) ricognizioni dell'attività dell'Associazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- (ii) compimento di verifiche periodiche mirate rispetto a determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- (iii) controllo sull'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'adeguatezza della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle Regole di Condotta;
- (iv) svolgimento di audit interni per l'accertamento di presunte violazioni delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti e fornendo ogni forma di assistenza eventualmente necessaria.

5.2.2. Poteri di impulso sanzionatorio

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Sul punto, infatti, l'art. 6, c. 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

5.2.2.1. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo e/o revisori, l'Organismo di Vigilanza informerà il Revisore o il Collegio dei Revisori, ove nominato, e l'intero Consiglio Direttivo, i quali, in base alle rispettive competenze e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dello statuto, adotteranno gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa, se del caso, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee.

5.2.2.2. Misure nei confronti di consulenti e fornitori

Ogni violazione delle Regole di Condotta ovvero commissione di Reati Presupposto da parte di consulenti o di fornitori sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti stipulati con l'Associazione. A tal fine, il rapporto contrattuale con consulenti e fornitori dovrà essere obbligatoriamente regolato in forma di un accordo scritto che sancisca, tra l'altro, la presa d'atto da parte dei predetti soggetti delle prescrizioni del presente Modello, e che contenga, compatibilmente con la disponibilità della controparte, una clausola risolutiva espressa che preveda la facoltà dell'Associazione di ottenere la

risoluzione del contratto nel caso di ragionevole sospetto di una grave violazione da parte del consulente o fornitore delle Regole di Condotta.

Resta peraltro salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento dei consulenti e fornitori derivino danni concreti all'Associazione, come ad esempio nel caso di irrogazione nei confronti di quest'ultima delle sanzioni previste nel Decreto.

5.2.3. Doveri di *reporting* nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al rispetto delle Regole di Condotta, alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie.

L'Organismo di Vigilanza segue due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il presidente del Consiglio Direttivo e il Revisore o il presidente del Collegio dei Revisori, ove nominato;
- la seconda, su base annuale nei confronti del Consiglio Direttivo e del Revisore o del Collegio dei Revisori, ove nominato.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi. A propria volta, l'Organismo di Vigilanza dovrà richiedere ai presidenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (ove nominato) la convocazione degli organi da loro presieduti, per riferire in merito a fatti che potrebbero dare luogo a una responsabilità amministrativa a carico dell'Associazione, ponendo così tali organi in condizione di agire nell'ambito delle rispettive competenze.

Ogni anno, prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al Consiglio Direttivo e al Revisore o al Collegio dei Revisori, ove nominato, una relazione sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nel corso dell'esercizio di riferimento. Tale relazione dovrà essere posta a disposizione dell'assemblea unitamente allo schema del bilancio di esercizio.

5.2.4. Aggiornamento del Modello

Oltre all'attività di sorveglianza che l'Organismo di Vigilanza svolge in via continuativa in ordine all'effettività del Modello (e che corrisponde alla verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari e il Modello), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di spesa stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo coadiuvandosi con soggetti terzi). Tale attività si concretizza in una verifica dei principali atti dell'Associazione e

dei contratti di maggior rilevanza in essere con riferimento alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle Regole di Condotta. Inoltre, viene condotto un esame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e del grado di consapevolezza dei Destinatari rispetto al tema della responsabilità amministrativa dell'Associazione in relazione alla commissione dei Reati. Le verifiche, nonché il rispettivo esito dovranno essere illustrate al Consiglio Direttivo e al Revisore o al Collegio dei Revisori, ove nominato, in occasione del *reporting* periodico. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute necessarie, nonché l'adozione da parte di tali organi dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza formulerà proposte al Consiglio Direttivo per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie od opportune in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività dell'Associazione, ovvero di modifiche normative.

5.2.5. Formazione e informazione in ordine al Modello

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo dell'Associazione garantire una corretta conoscenza delle Regole di Condotta sia ai soggetti già operanti in essa, sia ai soggetti che vi potrebbero operare in futuro, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento di tali risorse nelle Attività Sensibili.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle Regole di Condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, della sussistenza o meno di funzioni di rappresentanza dell'Associazione. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

5.3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa dell'Associazione ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- sono oggetto di raccolta le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole sospetto di commissione, di Reati Presupposto o comunque a comportamenti che appaiano non in linea con le Regole di Condotta;

- se un soggetto, sia esso un membro del Consiglio Direttivo, un consulente, un fornitore, in relazione alla rispettiva attività svolta nei confronti dell'Associazione ovvero semplicemente una persona entrata in contatto con l'Associazione, intende segnalare una violazione (o presunta violazione) delle Regole di Condotta, la trasmette all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Modello, gli eventuali provvedimenti necessari;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone incolpate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, in relazione ai Reati Presupposto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione in caso di avvio di un procedimento penale in relazione a uno o più Reati Presupposto.

All'Organismo di Vigilanza è altresì comunicata ogni eventuale modifica delle procedure applicabili al presente Modello.

Le informazioni, segnalazioni e *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, al Revisore o ai membri del Collegio dei Revisori, ove nominato, e al Consiglio Direttivo.

PARTE SPECIALE

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari tengano comportamenti conformi alle Regole di Condotta al fine di prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- (i) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- (ii) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai soggetti che con esso cooperano gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I Reati societari (artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto)

2.1. Ambito di applicazione e analisi delle norme incriminatrici

La presente sezione ha ad oggetto i reati societari di cui agli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto che possono essere compiuti nell'ambito delle attività legate alla predisposizione del bilancio d'esercizio. Si descrivono brevemente qui di seguito i reati societari che potrebbero potenzialmente essere commessi nello svolgimento delle Attività Sensibili dell'Associazione.

Il raffronto tra le fattispecie previste agli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto e l'attività in concreto svolta dall'Associazione ha rivelato che le Attività Sensibili svolte dall'Associazione possono potenzialmente interessare solamente talune delle fattispecie contemplate nelle predette norme. Si descrivono pertanto qui di seguito solamente i reati societari che potrebbero potenzialmente essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette agli associati, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei a indurre in errore i destinatari della situazione economica e patrimoniale dell'ente con l'intenzione di ingannare gli associati, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Occorre, per la configurazione di questa fattispecie, che la condotta sia finalizzata a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e che le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'ente.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli associati o ad altri organi sociali.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si consuma ove gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità (per sé o per altri), compiano od omettano atti in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o di relativi obblighi di fedeltà, causando alla società un nocumento.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato consiste nell'offerta o nella promessa non accettata di denaro o utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché il destinatario dell'offerta o della promessa compia od ometta un atto in violazione di obblighi relativi al proprio ufficio o di obblighi di fedeltà.

2.2. Attività Sensibili nell'ambito dei Reati societari

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che

L'Associazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio;
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale ove nominato;
- approvvigionamento di beni o servizi da terzi;
- fatturazioni attive ed auto-fatturazioni;
- gestione dei rapporti con gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle leggi vigenti e alle Regole di Condotta. Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste negli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto; sono altresì proibite le violazioni alle Regole di Condotta previste nella presente Parte Speciale.

2.4. Principi generali di comportamento

I Destinatari hanno, ciascuno per quanto di propria competenza, l'obbligo di:

- (i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Regole di Condotta, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio al fine di fornire agli associati e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- (ii) assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

-con riferimento al precedente punto (i):

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- omettere dati e informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica e patrimoniale dell'Associazione.

-con riferimento al precedente punto (ii):

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione da parte del Revisore o del Collegio dei Revisori, ove nominato.

2.5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei paragrafi precedenti, devono rispettarsi, oltre ai principi indicati nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

Predisposizione del bilancio d'esercizio e delle relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle procedure di contabilità e di bilancio di volta in volta in vigore, le quali devono:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna ai responsabili;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi;
- prevedere la trasmissione di dati e informazioni ai soggetti responsabili attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Inoltre, dovranno essere soddisfatti i seguenti adempimenti:

- messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo della bozza del progetto di bilancio, prima della riunione di quest'ultimo per l'approvazione dello stesso;
- nell'ambito delle procedure per la predisposizione del bilancio di esercizio si deve prevedere almeno una riunione tra il Revisore o il Collegio dei Revisori, ove nominato, e l'Organismo di Vigilanza. Tale riunione ha il compito di rivedere e valutare la bozza di bilancio per stabilire la correttezza e la completezza delle informazioni in essa contenute.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere

A complemento delle Regole di Condotta sopra descritte si dispone l'attuazione dei seguenti presidi

integrativi:

- possibilità di prevedere riunioni periodiche tra Revisore o Collegio dei Revisori, ove nominato, Consiglio Direttivo e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina vigente;
- trasmissione ai membri del Consiglio Direttivo e al Revisore o al Collegio dei Revisori, ove nominato, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante l'incorporazione in tali procedure di attività o adempimenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza.

3. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (artt. 25-octies del Decreto)

3.1. Ambito di applicazione e analisi delle norme incriminatrici

La presente sezione ha ad oggetto i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del Decreto, che possono essere commessi nell'ambito delle attività di movimentazione delle risorse (flussi di denaro, in particolare) che l'Associazione pone in essere.

Il raffronto tra le fattispecie previste all'art. 25-octies del Decreto e l'attività in concreto svolta dall'Associazione documenta che le Attività Sensibili svolte dall'Associazione possono potenzialmente interessare tutte le ipotesi delittuose previste dalla norma. Segnatamente, le fattispecie penalmente rilevanti che potrebbero realizzarsi nell'ambito dell'attività svolta dall'Associazione sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione si configura quando al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquista, riceve od occulta, denaro o una o più cose provenienti da un qualsiasi delitto. La fattispecie si applica anche alle ipotesi in cui un soggetto in qualsiasi modo intervenga, anche come semplice intermediario, per procurare ad altri l'acquisto di cose provenienti dal delitto, o a qualsiasi titolo partecipi all'occultamento delle stesse.

Il bene deve provenire da delitto, di modo che una fattispecie delittuosa costituisca lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità dell'agente.

Condizione necessaria perché il delitto di ricettazione si configuri è che l'agente cui la condotta è attribuita non abbia concorso alla realizzazione del delitto mediante il quale si è acquisita la

disponibilità del denaro o delle cose (si pensi, per esempio, al caso di furto).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si verifica quando sono posti in essere atti, fatti od operazioni che consentono di occultare la provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità. La fattispecie si configura allorché il denaro, i beni o le utilità oggetto di atti, fatti od operazioni idonee a impedire l'identificazione della provenienza siano conseguiti per effetto di una condotta non colposa di terzi, vale a dire dalla commissione di un delitto previsto dall'ordinamento come doloso da parte di un soggetto diverso dall'agente. Tale fattispecie delittuosa si differenzia dal reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) in quanto presuppone l'alterità dell'agente che abbia commesso il reato da cui sia derivata la disponibilità di denaro, beni o altre utilità da impiegarsi nella condotta di riciclaggio.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La specificità del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di impedire l'identificazione della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, mediante l'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si perfeziona quando sono posti in essere atti, fatti od operazioni che consentono di occultare la provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità che l'agente abbia ricavato dalla commissione ovvero dal concorso nella commissione di un delitto non colposo. Tale fattispecie delittuosa si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio di cui all'art. 648 c.p. in quanto presuppone l'identità dell'agente che abbia commesso o concorso nel reato da cui sia derivata la disponibilità di denaro, beni o altre utilità soggetti a operazioni di impiego, sostituzione ovvero trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative finalizzate a ostacolarne l'identificazione dell'illecita provenienza.

3.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili, già individuate nella Parte Generale del presente Modello, che l'Associazione pone in essere e che presentano attinenza ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari, in entrata e in uscita, intrattenuti con soggetti terzi;
- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari, in entrata e in uscita, con enti con cui l'Associazione ha in essere regolarmente rapporti per il soddisfacimento delle proprie finalità istituzionali;

- eventuali alienazioni di cespiti o approvvigionamenti.

L'elenco delle Attività Sensibili potrà essere aggiornato e integrato, all'occorrenza, dall'Organismo di Vigilanza, cui spetta individuare le relative ipotesi e definire gli opportuni provvedimenti di natura operativa.

3.3. Regole generali

Ai Destinatari è, in via generale, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o congiuntamente, integrino o potrebbero ragionevolmente integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato Presupposto di cui all'art. 25-octies del Decreto. Sono parimenti vietate le inosservanze alle Regole di Condotta previste nella presente Parte Speciale.

3.4. Principi generali

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria per conto dell'Associazione deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega;
- in caso di operazioni (denaro o beni) per un valore equivalente ad un importo pari o superiore a Euro 1,000.= derivanti da rapporti continuativi e/o occasionali con soggetti terzi, le stesse dovranno essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in particolare attraverso l'identificazione (nei limiti in cui sia possibile) della provenienza del denaro o dei beni ricevuti:
- non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo di Euro 200,00 e devono essere adeguatamente documentati e monitorati;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi

all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.5. Procedure specifiche

La principale forma di finanziamento (*fund-raising*) delle azioni progettuali promosse dall'Associazione è costituita dalle adozioni a distanza, mediante raccolta fondi a mezzo di sottoscrizione di una quota annuale minima il cui importo è compreso fra 180 e 195 Euro.

All'atto dell'iscrizione al progetto di adozione a distanza, uno dei componenti del Consiglio Direttivo o persona associata da quest'ultimo individuata per lo svolgimento di attività di volontariato, verifica le generalità dei sottoscrittori dichiarate nell'apposita scheda di adesione, nella quale sono indicate espressamente le finalità progettuali che le quote raccolte sono destinate a finanziare. Nel caso in cui si presentino particolari esigenze in relazione al sostentamento mediante adozione a distanza, potranno essere effettuate ulteriori erogazioni, su base volontaria o su indicazione dell'Associazione.

In tal caso, dell'ulteriore erogazione sarà data annotazione in un apposito registro dell'Associazione e la registrazione sarà accompagnata dal rilascio di ordinaria ricevuta.

Il Tesoriere effettuerà delle verifiche periodiche relativamente alle citate erogazioni e, qualora riscontrasse delle anomalie in ordine all'importo ovvero alla periodicità dei contributi, il Tesoriere è tenuto a rappresentare dette circostanze all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne la gestione dei finanziamenti, l'Associazione provvede alla raccolta di fondi per l'autosostentamento e lo sviluppo dei progetti e periodicamente procede al trasferimento degli stessi su un conto corrente intestato a PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS aperto in Bangladesh (cd. "conto madre").

Il compimento di operazioni sul conto madre è consentito esclusivamente a due rappresentanti locali dell'Associazione e al Presidente.

I prelevamenti dal conto madre devono essere destinati, a seconda della necessità, allo sviluppo dei progetti o programmi (secondo apposite determinazioni tempo per tempo approvate dall'Associazione e soggetti a preventiva approvazione da parte del governo bengalese) e devono trovare riscontro in appositi report, approvati e trasmessi con cadenza periodica (quanto meno annuale) dall'incaricato Rappresentante Paese in Bangladesh al Legale Rappresentante di PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS.

Specifici report annuali sui progetti o programmi autorizzati sono altresì predisposti da Certificatori ufficiali dei conti (cd. "Chartered Accountants"), dei quali PROGETTO UOMO RISHILPI

INTERNATIONAL ONLUS si avvale in loco.

Ciascuna azione progettuale viene individuata come un “centro di costo”, in modo da prevedere i rispettivi finanziamenti da destinarvi.

Con periodicità trimestrale, il Rappresentante Paese in Bangladesh provvederà a trasmettere al Legale Rappresentante dell'Associazione un rapporto recante l'indicazione degli accrediti registrati sul conto madre e dei prelevamenti effettuati dallo stesso. Tale rapporto dovrà specificare le seguenti informazioni:

- data, importo, destinazione prevista degli accrediti;
- data, importo e specifiche (progetto e/o programma e/o sottoprogetto) sull'utilizzo dei prelevamenti.

Con cadenza annuale, invece, il Rappresentante Paese in Bangladesh procederà alla trasmissione al Legale Rappresentante di PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS:

- di una copia dei report predisposti dai Chartered Accountants, dopo avervi apposto la propria approvazione;
- di un rapporto illustrativo dello stato di avanzamento dei singoli programmi, progetti e sottoprogetti compresi in tali report, corredati da un sintetico prospetto economico;
- di un rapporto illustrativo delle altre eventuali attività finanziate.

Il processo di rendicontazione così descritto e l'impiego dei fondi per i vari progetti sono sottoposti a specifici audit, in loco, con cadenza periodica.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (a tale riguardo si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Attività Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle Regole di Condotta.